

Costituzione di una start up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa Ã una societÃ di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- "un'impresa" nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non "quotata" in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non "risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda"

Infine, una startup "innovativa" se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

- 1.Â Â Â sostiene spese in R&SÂ pari ad almeno ilÂ 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- 2.Â Â Â Â Â impiegaÂ personale altamente qualificatoÂ (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- 3.Â Â Â Â Â Â Â Â titolare, depositaria o licenziataria di almeno unÂ brevettoÂ o titolare di unÂ softwareÂ registrato.

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

- costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative;
- costituire la start up innovativa (Srl) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
- chiedere all’Agenzia Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del



brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all'ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la Start up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d'azienda.